REGOLAMENTO (CEE) N. 3432/83 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 1983

relativo alla vendita di frumento tenero detenuto dagli organismi d'intervento per essere utilizzato nel settore animale e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d'intervento (3), in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1146/76 del Consiglio, del 17 maggio 1976, relativo alle misure particolari e speciali d'intervento nel settore dei cereali (4), stabilisce le norme generali applicabili in materia ;

considerando che il mercato del frumento tenero è caratterizzato attualmente da un crescente squilibrio tra l'offerta e la domanda, che ha dato luogo a conferimenti all'intervento particolarmente elevati nella campagna 1982/1983 ; che l'effetto persistente di tale squilibrio e l'entità del raccolto di frumento tenero per la campagna 1983/1984 contribuiscono ad aumentare sensibilmente il volume delle scorte di tali cereali detenute all'intervento nella Comunità ;

considerando che l'accumularsi delle scorte di frumento tenero, combinato con le esigenze di bilancio, rischia di determinare gravi perturbazioni nel funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati, in particolare sul piano dell'intervento ;

considerando che, di fronte a tale prospettiva, è necessario trovare possibilità di smercio sul mercato della Comunità per le scorte di frumento tenero detenute dagli organismi d'intervento ; che tali possibilità esistono nel settore dell'alimentazione animale, tenuto conto segnatamente della situazione dell'approvvigionamento di materie prime ;

considerando che l'azione prevista deve far sentire pienamente i suoi effetti prima dell'inizio della campagna 1984/1985 ;

considerando che, ai fini della mobilizzazione delle scorte d'intervento, occorre determinare i quantitativi e gli Stati membri in questione ; che tale determinazione deve essere effettuata forfettariamente, tenendo conto delle scorte esistenti ; che le scorte esistenti in Irlanda e quelle esistenti in Italia sono già impegnate per la vendita nel settore dell'alimentazione animale a norma rispettivamente dei regolamenti (CEE) n. 1658/83 della Commissione (5) e (CEE) n. 2794/83 della Commissione (6) ;

considerando che sarebbe appropriato che la vendita si svolga in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento (7), fatte salve peraltro talune disposizioni particolari intese a garantire che l'operazione si svolga conformemente all'obiettivo perseguito ;

considerando che, in particolare, l'utilizzazione prevista dei cereali in questione esige la fissazione di condizioni particolari di prezzo ; che tali condizioni devono consentire di attenuare le tensioni del mercato dei cereali, evitando nel contempo il suo deterioramento ; che, d'altra parte, la fissazione di condizioni particolari di prezzo rende appropriata la costituzione di una cauzione destinata a garantire che gli operatori che ne beneficiano rispecchino l'utilizzazione prevista ;

considerando che, per agevolare il controllo e l'utilizzazione del cereale che l'organismo d'intervento italiano deve mettere in vendita, occorre fissare a 100 tonnellate il quantitativo minimo sul quale devono vertere le offerte ;

considerando inoltre che, per quanto concerne il controllo dell'utilizzazione dei cereali che l'organismo d'intervento italiano deve mettere in vendita, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione, del 30 giugno 1976, che stabilisce modalità comuni di controllo provenienti dall'intervento (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2794/83 ; che, tuttavia, sarebbe opportuno procedere ad un rafforzamento delle suddette modalità ; che a tale scopo occorre prevedere un controllo sistematico della contabilità, nonché un controllo sul posto, esercitato eventualmente mediante sondaggio ; che è altresì necessario prevedere un trattamento dei cereali in questione che ne consenta l'identificazione ;

considerando che, data l'utilizzazione particolare prevista dal presente regolamento, occorre completare l'allegato del regolamento (CEE) n. 1687/76 ;

---

(1) GU n. L 281 del 9. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1.
(4) GU n. L 130 del 19. 5. 1976, pag. 9.
(5) GU n. L 162 del 22. 6. 1983, pag. 12.
(6) GU n. L 274 del 7. 10. 1983, pag. 18.
(7) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.
(8) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Gli organismi d'intervento degli Stati membri di cui al paragrafo 2, indicono gare per la vendita sul mercato interno di frumento tenero di qualità panificabile destinato all'utilizzazione nell'alimentazione animale.

2. I quantitativi oggetto della gara sono quelli disponibili all'intervento negli Stati membri indicati qui di seguito nei limiti seguenti :

— Belgio :	180 000 t
— Danimarca :	200 000 t
— Francia :	700 000 t
— Germania :	460 000 t
— Grecia :	190 000 t
— Paesi Bassi :	120 000 t
— Regno Unito :	150 000 t

3. Fatte salve le disposizioni particolari previste dal presente regolamento, si applicano alla vendita di cui al paragrafo 1 le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1836/82.

4. Il quantitativo previsto al paragrafo 2 per il Belgio comprende le 150 000 tonnellate immagazzinate a Gand dall'organismo francese.

Tali quantitativi sono messi in vendita da quest'ultimo organismo.

Articolo 2

La vendita di frumento tenero di cui all'articolo 1 ha luogo secondo la procedura della gara permanente.

La gara è indetta per il periodo dal mese di dicembre 1983 alla fine del mese di febbraio 1984.

Gli organismi d'intervento procedono alle gare parziali (almeno una volta alla settimana).

Articolo 3

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1836/82, l'offerta presa in considerazione deve corrispondere ad almeno 205,39 ECU/t nel mese di dicembre del 1983 ; tale prezzo è aumentato dell'importo di una maggiorazione mensile prevista per il prezzo di riferimento nel corso di ciascuno dei mesi seguenti.

2. Le offerte, per essere ricevibili, devono vertere su un quantitativo almeno uguale a 100 tonnellate.

Articolo 4

Fatto salvo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1836/82, qualora il prezzo d'offerta sia inferiore al prezzo di riferimento in vigore nel mese in cui ha luogo l'aggiudicazione, diminuito di 11,62 ECU/t e maggiorato dell'1 %, l'offerta è valida soltanto se è accompagnata dall'impegno scritto dell'offerente

— di costituire, al più tardi due giorni lavorativi successivi alla data in cui si riceve la dichiarazione di aggiudicazione, una cauzione che copra la differenza tra questi due prezzi ;

— di tenere una contabilità di magazzino da cui risultino i quantitativi acquistati e la loro utilizzazione, nonché, in caso di vendita, il nome e l'indirizzo dell'acquirente ed i quantitativi venduti.

Tale cauzione è svincolata soltanto per i quantitativi per i quali l'aggiudicatario fornisca la prova che sono stati utilizzati prima del 1° agosto 1984 nell'alimentazione degli animali. La prova deve essere fornita al più tardi il 31 dicembre 1984.

Articolo 5

Il controllo di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1687/76 deve comprendere un controllo sistematico della contabilità, nonché un controllo sul posto. Quest'ultimo può essere esercitato mediante sondaggio.

L'organismo d'intervento in questione procede ad una colorazione che consenta di identificare il prodotto. La colorazione deve essere effettuata con un minimo di spesa.

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 1687/76 è modificato come segue :

Nell'allegato, parte II : « Prodotti destinati all'utilizzazione e/o alla destinazione diversa da quella indicati sub I », sono aggiunti il seguente punto 21 e la relativa nota :

« 21. Regolamento (CEE) n. 3432/83 della Commissione, del 2 dicembre 1983, relativo alla vendita di frumento tenero detenuto dagli organismi d'intervento per essere utilizzato nel settore animale e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76 ([21]) :

All'atto della spedizione del frumento tenero destinato alla trasformazione :

— casella 104 : destinato alla trasformazione (articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3432/83)

— casella 106 : data di ritiro del frumento tenero dalle scorte d'intervento.

([21]) GU n. L 338 del 3. 12. 1983, pag. 20 ».

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione